



Comune di Castelnovo ne' Monti

ORDINANZA N. 17

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI, A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. n. 19/2020.
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DPCM 1/04/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/04/2020;

VISTE le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020 e n. 66 del 22/04/2020;

VISTA l'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020;

VISTI gli articoli 27 e seguenti del D.LGS 114/98;

VISTA la L.R. n. 12/99 e la deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 25/07/1999 e smi;

TENUTO CONTO che nel Comune di Castelnovo ne' Monti si svolgono tradizionalmente:

- il mercato settimanale del lunedì nel capoluogo;
- il mercato settimanale del venerdì nella frazione di Felina;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche ";

RILEVATO che, in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, i mercati di cui sopra sono stati sospesi a far tempo dal giorno 11/03/2020 con Ordinanza Sindacale n. 5 del 11/03/2020 - prot. n. 965;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 14 del 05.05.2020 ad oggetto: "Disposizioni urgenti inerenti i mercati settimanali limitatamente alle concessioni posteggi di generi alimentari – apertura a far tempo dal giorno 08/05/2020 e fino al 17/05/2020;

RICHIAMATA altresì la propria ordinanza n. 15 del 15.05.2020 ad oggetto: "Disposizioni urgenti inerenti i mercati settimanali limitatamente alle concessioni posteggi di generi alimentari – proroga ordinanza n. 14 del 05.05.2020 per i mercati dei giorni 18 e 22 maggio.";

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020;



Comune di Castelnovo ne' Monti

VISTA l'ordinanza approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, ed in particolare il *Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna;*

VISTA in particolare la sezione C del sopra richiamato Protocollo, e segnatamente il paragrafo 2 dove si stabilisce che:

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;

DATO ATTO che la riapertura dei mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, disposte dalle competenti Autorità;

CONSIDERATO che il mercato settimanale del lunedì nel capoluogo, si svolge parte in Piazzale Matteotti e parte in Piazza Martiri della Libertà;

VALUTATO:

- Che in Piazza Martiri della Libertà la concentrazione dei posteggi è tale da non consentire il mantenimento del distanziamento sociale, oltre ad essere particolarmente gravoso garantire accessi scaglionati per l'impossibilità di circoscrivere l'area mercatale, e che pertanto si rende necessario dislocare i posteggi in una piazza più ampia e facilmente delimitabile individuata in Piazza Gramsci;
- Che non è possibile collocare in Piazza Gramsci tutti i posteggi presenti in Piazza Martiri della Libertà, con la conseguente necessità di sospendere temporaneamente 6 posteggi attualmente non assegnati, individuati con i numeri: 2, 3, 4, 18, 28, 34.



Comune di Castelnovo ne' Monti

- Che in Piazzale Matteotti si rende necessario traslare i posteggi individuati con i numeri: 8, 9, 10; al fine di eliminare la strettoia che si verrebbe a creare in corrispondenza dell'edificio dell'ex consorzio agrario, collocandoli nel parcheggio ad Est dell'area mercatale;

VISTE le planimetrie con la rappresentazione della nuova disposizione dei posteggi del mercato del capoluogo, allegate sotto le lettere A: Piazza Gramsci, B: Piazzale Matteotti;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il mercato settimanale del venerdì nella frazione di Felina, non si ritiene necessario disporre lo spostamento di posteggi, essendo garantiti sufficienti spazi antistanti i banchi, ma si dovrà provvedere a chiudere tutti gli accessi ad eccezione dell'ingresso sui lati Nord e Sud di via Kennedy, al fine di contingentare l'accesso e limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, come rappresentato nella planimetria allegata sotto la lettera C;

SENTITE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;

DATO ATTO che potranno essere apportate modifiche alle disposizioni della presente ordinanza, in relazione ad eventuali problemi che dovessero insorgere nella sua applicazione;

VISTO l'art. 50 del D.LGS 267/200 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti governativi o regionali, a decorrere da lunedì 25 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020, quanto segue:

- 1) Di riattivare il mercato settimanale del lunedì nel capoluogo con le modifiche rappresentate nelle planimetrie indicate sotto la lettera A e B.
- 1) Di riattivare il mercato settimanale del venerdì nella frazione di Felina con le modifiche rappresentate nella planimetria allegata sotto la lettera C.

Le misure e cautele da osservare obbligatoriamente nei mercati di cui sopra, sono le seguenti:

- 1) Rispetto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna, di cui all'ordinanza approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020.
- 1) Perimetrazione e recinzione delle aree occupate dal mercato.
- 2) Contingentamento degli accessi con personale addetto alla verifica messo a disposizione dal Comune (A Felina sono esclusi dal contingentamento i residenti, per il solo transito pedonale).
- 3) Rispetto dei sensi di circolazione laddove indicati in planimetria.
- 4) Distanziamento interpersonale (almeno 1 metro tra le persone).
- 5) Utilizzo di mascherine sia per operatori del mercato che per i clienti.
- 6) Regolamentazione degli accessi in funzione degli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale, con eventuale differenziazione di entrata e uscita, nel caso se ne verificasse la necessità.
- 7) Personale di controllo/vigilanza accessi ed area mercatale;

In particolare devono essere osservati dai titolari di posteggio i seguenti obblighi:



Comune di Castelnovo ne' Monti

- 1) Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.
- 1) E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
- 2) Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
- 3) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- 4) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
- 5) In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- 6) In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- 7) Posizionamento di segnaletica per il distanziamento dai posteggi, la cui collocazione dovrà essere effettuata a cura dell'esercente ad una distanza minima di 1 metro dal banco, al fine di separare l'area in cui si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno.
- 8) Obbligo di vendita solo frontale.
- 9) Informazione ai clienti per il distanziamento interpersonale;

ORDINA altresì

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- che il presente provvedimento sia trasmesso agli operatori interessati.

AVVERTE CHE

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 33/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981.

Castelnovo ne' Monti, li 20/05/2020

Il Sindaco

Enrico Bini

Firmato digitalmente